



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

ORIGINALE

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 14
SEDUTA DEL 22-05-2020

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
- ANNO 2020.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
BARBARITO JACOPO	P	MANCINI MATTEO	P
GRAMACCIONI FERNANDO	P	BRUSCOLOTTI MARIA PIA	P
BARTOLONI ISABELLA	P	TORDENTI MARIA TERESA	P
PATACCA RENZO	P	BISELLI MAURO	P
GALANTI MARCO	P	METELLI FRANCESCA	A
SANTI VALERIA	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 12, compreso il Sindaco, assenti n. 1 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. AVV. PETRUCCIOLI MANUEL nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

Il Gruppo di Minoranza chiede il rinvio del presente punto all'OdG.. Tale richiesta viene sottoposta al voto dell'Assemblea che con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 3 voti favorevoli ;

n. 9 voti contrari;

respinge la richiesta pertanto si procede alla discussione dell'argomento.

Il verbale della presente deliberazione è agli atti dell'ufficio in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** l'art. 1 comma 738 Legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito l'Imposta unica Comunale – IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Sui Rifiuti – TARI;
- **CHE** a decorrere dal 01/01/2020 entra in vigore la nuova IMU, che viene disciplinata dal comma 739 al 783 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27/12/2019;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019:

- Comma 740 che prevede la non assoggettabilità all'imposta per il possesso di immobili destinati all'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere a) e b) del comma 741, ad esclusione degli immobili classificati in categoria A/1, A/8 e A/9;
- Comma 741 che definisce le tipologie di immobili, in particolare i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative assimilazioni, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- Comma 744 che prevede l'attribuzione allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 0,76%;
- Comma 747 che prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per i seguenti casi:
 - Fabbricati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 22;
 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, che le utilizzano quale abitazione principale;
- Commi 748 e 749 che stabiliscono che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze l'aliquota di base è il 0,5% e la relativa detrazione è pari ad € 200,00. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare l'aliquota di base allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 750 che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è 0,1%. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale, può soltanto diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 751 che stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota di base è 0,1%. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentarla allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- Comma 753 che stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è 0,86%. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentarla all'1,06% o diminuirla fino al 0,76%;
- Comma 754 che stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l'aliquota di base è 0,86%. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentarla all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- Commi 758 e 759 che prevedono le varie casistiche di esenzione dall'imposta;
- Comma 760 che prevede che per le abitazioni locatate a canone concordato, di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;
- Comma 757 che prevede che se un Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi dal 748 al 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo Fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con decreto, di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa. La deliberazione approvata senza il suddetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dai commi da 762 a 772;
- Comma 779 che prevede che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il Regolamento dell'imposta oltre il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con efficacia dal 01/01/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2019 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 22.01.2019 di determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2019;

TENUTO CONTO che la nuova IMU riprende, per quel che concerne i presupposti impositivi, la determinazione delle fattispecie imponibili, le modalità di calcolo della base imponibile nonché per quel che riguarda la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni, i principi generali posti alla base della vecchia normativa IMU, presentando modifiche ed innovazioni che si possono definire di dettaglio rispetto alla vecchia normativa e che non incidono in maniera sostanziale sul gettito complessivo previsto per tale entrata rispetto al prelievo tributario in vigore fino al 2019;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che sia competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote disponendo in particolare al comma 756 dell'art. 1, che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che verranno individuate con decreto del MEF da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma, e che pertanto per l'anno 2020 i Comuni possono, nei limiti della potestà prevista dall'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 466, diversificare le aliquote della nuova IMU nei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni contenute nei commi da 748 a 755 del suddetto art. 1 della Legge n. 160/2019;

VISTA la risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale viene evidenziato che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al c.756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13 c.15 del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito dalla L. 22.12.2011 n.214.

DATO ATTO che, alla data del presente provvedimento, il prospetto di cui al c.756 non risulta essere ancora stato reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, mancando l'adozione del relativo decreto di attuazione.

VISTO il nuovo regolamento Imu approvato con atto di Consiglio Comunale n..... in data....

PRESO ATTO inoltre che non è applicabile per il Comune di Giano dell'Umbria l'incremento di aliquota per extra-gettito TASI (maggiorazione dello 0,8 per mille) previsto ai sensi del comma 755, che consentiva l'applicazione di un'aliquota massima pari all'1,14%, in quanto l'Ente non ha applicato tale maggiorazione per le annualità d'imposta 2015 e successive sino al 2019;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, deliberare le seguenti aliquote per le diverse tipologie di immobili al fine di garantire il gettito ordinario stimato e previsto nel Bilancio di Previsione 2020/2022:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2020
Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,50%
Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Per beneficiare della suddetta aliquota agevolata il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all'ufficio tributi allegata alla modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini ICI e IMU.	0,76%
Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri".	0,90%
Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10 Fabbricati Rurali).	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%
Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i> 	1,06%

DATO ATTO che entro il termine del 14/10/2020 l'Ente provvederà alla trasmissione ai fini della pubblicazione del regolamento e della presente deliberazione di approvazione delle aliquote per l'anno 2020 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 767 della Legge 160/2019;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato per l'anno 2020 di € 720.000,00 al netto della decurtazione operata dall'Agenzia delle Entrate, quale quota di ristoro al F.S.C.;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 9 voti favorevoli ;

n. 3 voti contrari (Bruscolotti, Biselli, Tordenti),

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parti integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** le aliquote dell'IMU come elencate nel seguente prospetto per l'anno 2020:

Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2020
Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,50%
Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Per beneficiare della suddetta aliquota agevolata il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all'ufficio tributi allegata alla modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini ICI e IMU.	0,76%
Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri".	0,90%
Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10 Fabbricati Rurali).	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%
Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	1,06%

- 4) **Di dare atto** che le suddette aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2020;

5) Di disporre l'invio della presente deliberazione mediante il portale del federalismo fiscale, entro e non oltre il 14.10.2020, al fine della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, espressa in forma palese come segue:
n. 9 voti favorevoli ;
n. 3 voti contrari (Bruscolotti, Biselli, Tordenti),

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-05-2020 al 12-06-2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 28-05-2020

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28-05-2020 al 12-06-2020.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 28-05-2020

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA